



# Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture

## A.C. 3642

Dossier n° 435 - Schede di lettura  
2 maggio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3642
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	26 febbraio 2016
assegnazione:	11 marzo 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente e X Attività Produttive
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo istitutivo della Banca asiatica per investimenti in infrastrutture (AIIB), fatto Pechino il 29 giugno 2015 ed oggetto del disegno di legge A.C. 3642, sembra costituire **una delle iniziative di maggior successo nel processo di affermazione della Cina sulla scena internazionale.**

La Banca si propone come parallela all'altro grande asse dell'iniziativa cinese sul piano delle relazioni internazionali, ovvero la nuova Via della seta che dovrebbe collegare la Cina, attraverso una cintura di Paesi intermedi, al cuore dell'Europa orientale, e dovrebbe giungere nel Mediterraneo, con le stesse modalità, per via marittima.

Si può ipotizzare che la Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali costituisca un indispensabile volano per attrarre i numerosi Paesi coinvolti dalla nuova **Via della Seta**, offrendo loro maggiori prospettive di sviluppo e la possibilità di dotarsi finalmente di capitale fisso in misura assai ingente.

**Il ruolo della Cina nella Banca è centrale, come attesta il peso preponderante delle quote riservate a Pechino:** tuttavia il fatto che un quarto delle sottoscrizioni di capitale sia riservato a Paesi non regionali fa comprendere come per la Cina sembra arrivato il momento di confrontarsi con una gestione multilaterale raffinata, che costituirebbe un ulteriore salto di qualità nel cammino verso la piena affermazione del peso economico e politico del gigante asiatico sulla scena mondiale.

**Le prospettive di successo della Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali sembrano assai elevate, in ragione dell'appartenenza al capitale della Banca di numerosi Paesi europei,** che hanno autonomamente deciso - seppur concertandosi, almeno per quanto concerne **Francia, Germania ed Italia** - di aggregarsi all'iniziativa cinese pur in presenza della evidente contrarietà degli Stati Uniti, e, in Estremo Oriente, del Giappone - tuttavia tentato dalle prospettive di intervento delle imprese nipponiche nei grandi investimenti che l'iniziativa prevede di effettuare su scala regionale.

Per quanto concerne i Paesi europei va rilevato come il **Regno Unito** abbia fatto in un certo senso da battistrada all'adesione all'iniziativa cinese, in ragione probabilmente della necessità di continuare ad affermare un ruolo guida della Borsa di Londra nel sistema finanziario internazionale, sempre più caratterizzato dall'ingresso di capitali cinesi. La Germania dal canto suo non può che desiderare di continuare a costituire il partner industriale e commerciale privilegiato della Cina in Europa, mentre da parte di Francia e Italia non vi è dubbio esservi aspettative di maggiore coinvolgimento delle rispettive imprese nella regione asiatica allargata, con un salto di qualità nel loro livello di internazionalizzazione.

**L'adesione alla Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali lanciata dalla Cina è stata così ampia da sorprendere anche diversi analisti cinesi.** Resta naturalmente aperto e demandato all'immediato futuro il rapporto tra la nuova Istituzione finanziaria asiatica capitanata dalla Cina e la Banca

mondiale, la **Banca asiatica di sviluppo** (ADB) - nella quale riveste un ruolo preponderante il Giappone - e la nuova **Banca di sviluppo dei BRICS**, i cinque Paesi emergenti (Cina, India, Russia, Brasile, Sudafrica). Va tra l'altro ricordato come l'iniziativa cinese sia stata vista da alcuni osservatori quale tentativo di forzare le resistenze, soprattutto americane, per attribuire alla Cina un ruolo più consono alla sua nuova statura economica all'interno del Fondo monetario internazionale - i cui ambienti direttivi peraltro hanno salutato con favore la nascita della AIIB.

Come emerge dalla sintetica relazione introduttiva al disegno di legge, **tra i 57 Paesi aderenti alla Banca asiatica degli investimenti in infrastrutture vi sono 20 membri non regionali, tra i quali 14 Paesi dell'Unione europea, nonché la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, il Brasile, l'Egitto e il Sudafrica**. Non meno rilevante appare la partecipazione dei Paesi regionali, molti dei quali non necessariamente privi di attriti e potenziali conflitti economici con Pechino: valga per tutti l'esempio dell'India, ma si noti anche la presenza della Russia, dell'Iran, di Israele, delle Filippine, del Vietnam, dell'Indonesia, della Thailandia, dell'Australia e dall'Arabia Saudita. Rimarchevole appare la partecipazione dei Paesi del sud-est asiatico, pur frammezzo ai diversi conflitti marittimi striscianti con la Cina manifestatisi negli ultimi anni.

Sempre secondo la relazione introduttiva, **il mandato della Banca consiste nella promozione dello sviluppo economico sostenibile in Asia mediante l'investimento infrastrutturale**, soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Gli investimenti assumeranno la forma di prestiti, partecipazione al capitale e garanzie, e saranno rivolti a realizzare interventi in tutti i Paesi aderenti alla Banca, ma non è esclusa la possibilità di operare anche in Paesi non aderenti qualora ciò venga riconosciuto nell'interesse dei Paesi aderenti.

**Il capitale iniziale della Banca è fissato in 100 miliardi di dollari, dei quali il 20% da versare e la restante quota a chiamata**. La quota riservata ai Paesi regionali è del 75% del capitale. Le rispettive quote di partecipazione sono state determinate mediante una formula sostanzialmente riferentesi al prodotto interno lordo di ciascun Paese: l'Italia figura al quinto posto tra i Paesi non regionali dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito. Il nostro Paese partecipa alla Banca con 2,571 miliardi di dollari, un quinto dei quali da versare, per un importo di 514,36 milioni di dollari, che andranno corrisposti in cinque rate annuali dello stesso ammontare.

La relazione tecnica e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagnano il disegno di legge sottolineano in combinato disposto l'urgenza della corresponsione delle prime due rate entro l'anno in corso: infatti, per ottenere la qualità di socio fondatore, sarà necessario depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo entro il termine inderogabile del **31 dicembre 2016** - potendo in tal modo usufruire dell'attribuzione di 600 ulteriori voti in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria *stricto sensu*. La sollecita ratifica dell'Accordo appare altresì importante per poter prendere parte in veste di Paese membro alle riunioni del Consiglio dei governatori e alla prima riunione annuale della Banca, prevista per il mese di giugno 2016. Una ratifica ritardata pregiudicherebbe inoltre le possibilità italiane di ottenere l'elezione di un eventuale direttore esecutivo o di un vicedirettore di provenienza del nostro Paese.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso consta di un breve preambolo e di **60 articoli, raggruppati in 11 capitoli**.

**Il capitolo I concerne lo scopo della Banca, le sue funzioni e i membri, e comprende gli articoli da 1 a 3**. Lo scopo della Banca è la promozione dello sviluppo economico sostenibile, la creazione di ricchezza e il miglioramento della connettività infrastrutturale in Asia, investendo sia nel campo delle infrastrutture che in altri settori produttivi, in stretta collaborazione con le altre Istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo. Le funzioni che la Banca pone in atto per raggiungere lo scopo consistono nella promozione degli investimenti nella regione – sostanzialmente specificata dall'articolo 1 come Asia e Oceania - di capitale tanto pubblico quanto privato; la Banca, inoltre, impiega le risorse a sua disposizione nell'ottica di una crescita economica armoniosa dell'intera regione - si nota qui in particolare l'influsso cinese – e con particolare attenzione ai bisogni dei Paesi membri meno sviluppati. La Banca si incarica inoltre di avviare tutte le attività e fornire tutti i servizi utili a sostenere le proprie funzioni. Per quanto infine concerne l'appartenenza alla Banca viene specificato che la partecipazione alla stessa è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e ai membri della Banca asiatica di sviluppo. I membri regionali risultano dalla prima parte dell'allegato A all'Accordo, ma possono essere anche altri Paesi appartenenti alla regione asiatica quale in precedenza definita. Tutti gli altri membri risultano quali non regionali. Per quanto poi concerne i membri fondatori, essi sono quelli menzionati alle parti A e B dell'allegato A, i quali al 31 dicembre 2015 risultino firmatari dell'Accordo, ed entro il 31 dicembre 2016 abbiano soddisfatto tutte le condizioni per l'adesione.

**Il capitolo II è dedicato al capitale della Banca, e comprende gli articoli da 4 a 8**. Si stabilisce che il capitale sociale autorizzato della Banca ammonta a 100 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in un milione di azioni, ciascuna del valore nominale di 100.000 dollari. Dell'ammontare complessivo del capitale 20 miliardi di dollari sono da versare, mentre le azioni a chiamata ammontano a 80 miliardi di dollari. Il numero iniziale di azioni da sottoscrivere da parte degli Stati membri è stabilito nell'allegato A già citato. È previsto che il Consiglio dei governatori riesamini il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque anni: in caso di

aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni Stato membro è offerta un'opportunità ragionevole di sottoscrivere una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto che deteneva immediatamente prima dell'aumento. In nessun caso, tuttavia, uno Stato membro sarà tenuto a sottoscrivere percentuali di aumento del capitale sociale.

Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca sottoscritto inizialmente da ogni firmatario dell'Accordo, divenutone successivamente Parte, avviene in cinque rate di pari importo, la prima delle quali è versata entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, ovvero, se posteriore, entro la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. La seconda rata scade un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, e le tre date restanti sono dovute un anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente.

Ciascuna rata della sottoscrizione iniziale è pagata in dollari o in altra valuta convertibile, ma la Banca può convertire in qualsiasi momento tali versamenti in dollari. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto acquisiti in virtù delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata, per cui tali versamenti sono dovuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo. Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale a chiamata è richiesto solo se e quando la Banca lo ritenga necessario per far fronte ai propri impegni: in tale eventualità il versamento può essere effettuato a discrezione di ciascuno Stato membro in dollari o nella valuta necessaria. Sono poi previste **modalità agevolate di versamento del capitale sottoscritto a favore dei membri considerati Paesi meno sviluppati.**

**Il capitolo III è dedicato alle operazioni della Banca, e comprende gli articoli da 9 a 15.** E' previsto che le risorse e i servizi della Banca siano impiegati al solo scopo di raggiungere le finalità della medesima, e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria. Le operazioni della Banca comprendono operazioni finanziate mediante le risorse ordinarie; operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi speciali. I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma. Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi speciali della Banca sono conservate, impiegate, investite e utilizzate in modo completamente separato, e il rendiconto finanziario riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente. Per quanto concerne **i beneficiari**, la Banca può fornire un finanziamento a qualsiasi membro, ovvero a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, nonché a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio, o ad agenzie o enti internazionali e regionali. In circostanze particolari, poi, la Banca può fornire assistenza a beneficiari non menzionati in precedenza solo con una votazione a maggioranza super da parte del Consiglio dei governatori, ai sensi del successivo articolo 28: la decisione del Consiglio dei governatori specifica che tale assistenza rientra nelle funzioni della Banca ed è interesse dei membri di essa, e inoltre quali tipi di assistenza possono essere forniti.

Per quanto concerne le operazioni della Banca, esse comprendono la concessione di prestiti diretti, sia con partecipazioni sia mediante cofinanziamento; l'investimento di fondi nel capitale sociale di un'istituzione o di un'impresa; la garanzia parziale o integrale di prestiti; l'impiego di risorse dei Fondi speciali; la fornitura di assistenza tecnica; altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei governatori mediante votazione a maggioranza speciale. Per quanto concerne i principi operativi della Banca, essa si conforma ai principi di una sana gestione bancaria; non finanzia alcun operatore o alcuna operazione sul territorio di uno Stato membro se quest'ultimo si oppone; tiene conto dell'impatto sociale e ambientale delle iniziative che essa finanzia; non vincola i finanziamenti all'acquisto di beni e servizi in un determinato Paese; vigila affinché a profitto di una qualsiasi dei suoi Stati membri non vengano impiegati fondi in maniera sproporzionata; si ispira al mantenimento di una ragionevole diversificazione delle sue partecipazioni azionarie, e, salvo casi eccezionali, non cerca di ottenere il controllo sull'ente o l'impresa al cui capitale azionario partecipa.

Per quanto concerne **i termini e le condizioni di finanziamento** è previsto che se il beneficiario di un prestito o della garanzia di un prestito non è esso stesso membro dell'Accordo, la Banca può richiedere che si faccia garante lo Stato membro sul territorio del quale è il progetto, ovvero si faccia garante un'agenzia pubblica o qualsiasi altro organo dello Stato membro gradito alla Banca: la garanzia comprende sia il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al prestito.

**Il capitolo IV concerne le finanze della Banca, e si compone degli articoli da 16 a 20.** In particolare, la Banca può accettare Fondi speciali che corrispondano al suo scopo e rientrino nelle sue funzioni, alla stregua di risorse della Banca a tutti gli effetti. La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l'istituzione e l'amministrazione di ciascuno dei Fondi speciali. Le decisioni sulla destinazione del reddito netto della Banca sono prese mediante una votazione a maggioranza super dal Consiglio dei governatori. In caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento, la Banca ricorre anzitutto agli accantonamenti predisposti per far fronte a eventuali perdite, in secondo luogo al reddito netto, in terzo luogo alle riserve e agli utili non distribuiti, in quanto luogo al capitale versato e, infine, ad un importo adeguato del capitale a chiamata.

**Il capitolo V è dedicato alla governance dell'Istituzione, e si compone degli articoli da 21 a 31.** È previsto che la Banca abbia un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un presidente, uno o più vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.

Per quanto concerne il Consiglio dei governatori, in esso ogni Stato membro è rappresentato da un governatore e da un supplente, che esercitano le funzioni secondo la volontà dello Stato che li ha designati. Governatori e supplenti non ricevono alcun emolumento, salvo rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per presenziare alle riunioni. Il presidente del Consiglio dei governatori è eletto in occasione dell'assemblea annuale e dura in carica fino all'elezione del successore.

I poteri del Consiglio dei governatori sono enunciati all'articolo 23, mentre il successivo articolo 24 prevede la riunione in assemblea annuale del Consiglio dei governatori, che si riunisce altresì a sua discrezione, ovvero quando sia convocato dal Consiglio di amministrazione su richiesta di almeno cinque membri della Banca. Il *quorum* nelle riunioni del Consiglio dei governatori è raggiunto con la presenza di una maggioranza dei governatori, che rappresentino almeno due terzi del potere di voto totale dei membri.

Per quanto concerne il Consiglio di amministrazione (articolo 25), esso è composto da 12 membri non appartenenti al Consiglio dei governatori, di cui nove sono eletti in rappresentanza dei membri regionali e tre in rappresentanza dei membri non regionali della Banca. Gli amministratori sono eletti conformemente alla procedura di cui all'allegato B all'Accordo, tra persone profondamente competenti in materia finanziaria ed economica. Gli amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri, e devono avere tutti diversa nazionalità. Gli amministratori restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Anche gli amministratori non ricevono emolumenti della Banca, salvo ragionevole rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio di amministrazione, i cui poteri sono enunciati all'articolo 26, si riunisce periodicamente durante l'anno ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio non ha una sede fissa, e il *quorum* per le riunioni è calcolato con la stessa modalità che per il Consiglio dei governatori.

La ponderazione dei voti attribuiti ad ogni membro della Banca è calcolata secondo le modalità riportate all'articolo 28, mentre l'articolo 29 è dedicato alla figura del presidente della Banca, eletto dal Consiglio dei governatori in una procedura trasparente e meritocratica, con votazione a maggioranza super. Il presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale e per tutta la durata del mandato non può rivestire le cariche di governatore o di amministratore. Il presidente della Banca rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Con una votazione a maggioranza super il Consiglio dei governatori può sospendere o destituire il presidente, designando un successore *ad interim* o eleggendo un nuovo presidente. Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo il caso di parità, che gli conferisce voto risolutivo; può inoltre partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei governatori. Il presidente è il rappresentante legale della Banca ed è capo del suo personale. In caso di assenza o impedimento del presidente un vicepresidente, nominato dal Consiglio di amministrazione, ne esercita poteri e funzioni. Il presidente risponde dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento di dirigenti e dipendenti, nel nominare i quali il presidente presta la dovuta attenzione alla più ampia base geografica regionale.

Assai importante è l'articolo 31, ai sensi del quale **la Banca non accetta alcun tipo di assistenza tecnico-finanziaria suscettibile di pregiudicare o sviare il suo scopo e le sue funzioni.** La Banca, il presidente, i dirigenti e i dipendenti non interferiscono nelle questioni politiche di nessuno degli Stati membri, né discriminano nessuno di questi su base politica. Il carattere internazionale della Banca è tutelato dalla previsione in base alla quale il presidente, i dirigenti e i dipendenti hanno obblighi solo verso la Banca, e nessuno Stato membro di essa deve tentare di influenzare i soggetti di cui in precedenza nell'esercizio delle loro funzioni.

**Il capitolo VI riporta disposizioni generali, e comprende gli articoli da 32 a 36.** E' previsto che la sede principale della Banca sia Pechino; la Banca peraltro può creare agenzie e succursali in altri luoghi. Ciascuno degli Stati membri designa un organo ufficiale competente alle comunicazioni con la Banca per ogni questione relativa all'Accordo in esame – per l'Italia è il Ministero dell'economia e delle finanze. La lingua di lavoro della Banca è l'inglese, e il testo inglese dell'Accordo in esame è quello facente fede. La Banca trasmette agli Stati membri e pubblica un rapporto annuale sullo stato certificato dei suoi conti; trimestralmente la Banca trasmette un prospetto sulla situazione finanziaria e un estratto del conto economico. La Banca definisce altresì una politica in materia del divulgazione delle informazioni per la trasparenza delle sue operazioni.

La Banca coopera strettamente con altre Istituzioni finanziarie internazionali e Organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico nella regione e nelle aree operative della Banca medesima. Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione la Banca può concludere accordi con queste Organizzazioni, nell'ambito naturalmente delle finalità della Banca medesima.

**Il capitolo VII (articoli 37-39) tratta del recesso o della sospensione degli Stati membri,** e prevede che ogni membro in qualsiasi momento può recedere dalla Banca mediante notifica scritta alla sede principale della medesima, con effetto dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica stessa. D'altra parte, se uno Stato membro disattende un obbligo nei confronti della Banca, il Consiglio dei governatori può procedere alla sua sospensione mediante una votazione a maggioranza super. Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un anno dalla data della sospensione, salvo diverso avviso del Consiglio dei governatori. Durante la sospensione lo Stato membro è privato di tutti i diritti conferiti dall'Accordo, ma resta sottoposto a tutti gli obblighi. Sono previste appropriate procedure di liquidazione dei

conti nel caso di cessazione dell'appartenenza di uno Stato membro alla Banca.

**Il capitolo VIII tratta della sospensione e cessazione delle operazioni della Banca, e comprende gli articoli da 40 a 43.** Si prevede che in caso di emergenza il Consiglio di amministrazione possa sospendere temporaneamente le operazioni della Banca, nell'attesa che il Consiglio dei governatori abbia la possibilità di adottare una decisione al proposito. La sospensione delle operazioni è determinata appunto con una risoluzione del Consiglio dei governatori approvata a maggioranza super. Anche in questo caso sono previste procedure sulla liquidazione dei crediti.

**I profili dello status, dell'immunità, dei privilegi ed esenzioni sono oggetto del capitolo IX, composto dagli articoli da 44 a 52.** In particolare, la Banca ha piena personalità giuridica e piena capacità legale nel campo della stipula di contratti, dell'acquisto o alienazione di beni mobili e immobili, dell'agire e resistere in giudizio, dell'adottare ogni altra misura necessaria opportuna ai fini delle sue attività.

E' previsto che la Banca benefici dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario non correlato alle attività specifiche di essa. In ogni caso nessuna azione verso la Banca può essere intentata da uno Stato membro o da una sua suddivisione, né da persone fisiche o giuridiche che agiscano per essi o siano loro succeduti nei crediti. Le controversie con la Banca, infatti, sono demandate a procedure speciali definite nell'Accordo in esame, nello statuto e nei regolamenti della Banca, ovvero nei contratti stipulati con essa.

Le proprietà e il patrimonio della Banca, inoltre, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva fino a sentenza definitiva.

Le proprietà e il patrimonio della Banca sono comunque immuni da perquisizioni, confische, espropri o trasferimento della proprietà dipendenti da atti legislativi o amministrativi. Allo stesso modo, gli archivi della Banca e i documenti che essa posseduti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga. In materia di comunicazioni è previsto che ogni Stato membro accordi alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Inoltre i governatori, gli amministratori, i supplenti, il presidente, i vicepresidenti, i dirigenti e i dipendenti della Banca, inclusi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la medesima, godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, salvo rinuncia apposita della Banca, e beneficiano altresì dell'invulnerabilità delle carte e dei fascicoli ufficiali; beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono cittadini, delle medesime immunità concernenti le restrizioni all'immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e l'assolvimento del servizio di leva, nonché delle stesse agevolazioni accordate in materia di disciplina dei cambi, ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri Stati membri; essi inoltre beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti.

La Banca e il suo patrimonio, nonché le diverse transazioni della Banca, sono esenti da ogni forma di tributo e dazio doganale, e nessuna imposta può inoltre essere riscossa su salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli amministratori, ai supplenti, al presidente, ai vicepresidenti, ai funzionari e dipendenti, salvo riserva specifica in proposito da parte di uno Stato membro, apposta al momento della ratifica dell'Accordo. Peraltro la Banca, a sua discrezione, può rinunciare a qualsiasi privilegio e immunità conferiti dall'Accordo in esame.

**Il capitolo X, concernente gli emendamenti, l'interpretazione e l'arbitrato dell'Accordo (articoli 53-56),** prevede la possibilità di emendare l'Accordo solo con una risoluzione del Consiglio dei governatori approvata a maggioranza super. Per quanto riguarda le divergenze sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo insorte fra uno Stato membro della Banca o due membri della Banca medesima, questa vengono sottoposte alla decisione del Consiglio di amministrazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia richiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei governatori, che decide in maniera inappellabile. Le controversie tra la Banca e uno Stato membro che abbia cessato di essere Parte dell'Accordo sono sottoposte ad un tribunale di tre arbitri, la cui decisione a maggioranza assoluta è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le Parti.

**Il capitolo XI (articoli 57-60), infine, riporta le disposizioni finali dell'Accordo,** il cui depositario è governo della Repubblica popolare cinese. Come già accennato, è prevista l'apertura alla firma dell'Accordo fino al 31 dicembre 2015, e la necessità di depositare i pertinenti strumenti di ratifica entro il 31 dicembre 2016. L'entrata in vigore dell'Accordo è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica o accettazione di almeno 10 firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino nel complesso almeno il 50% del totale delle sottoscrizioni. All'entrata in vigore dell'Accordo ciascun membro nomina un governatore, e il depositario convoca l'assemblea inaugurale del Consiglio dei governatori, nel corso della quale sono eletti il presidente e gli amministratori della Banca, e adottate misure preparatorie della data di inizio delle operazioni della Banca.

## **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

**Il disegno di legge** di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo istitutivo della Banca per gli investimenti in infrastrutture, con allegati, fatto il 29 giugno 2015, **si compone di cinque articoli:** come di consueto, i primi

due articoli contengono rispettivamente le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento nazionale.

**L'articolo 3, comma 1**, fissa in 2.571.800.000 dollari statunitensi la quota di partecipazione italiana al capitale della Banca: tale quota all'80% costituisce capitale a chiamata e al 20% capitale da versare.

**Il comma 2** prevede che per l'attuazione dell'Accordo in esame la Banca comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 4, comma 1** reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame: l'onere derivante dalla ratifica dell'accordo è quantificato in 206 milioni di euro per il 2016 e 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Gli oneri relativi all'anno 2016, al 2017 e parzialmente al 2018-19 (nella misura di 43 milioni di euro annui) si rinvengono mediante versamento all'entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013 di cui all'articolo sette, comma due bis del decreto legislativo 143 del 1998, con successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto invece concerne l'importo residuo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019, la copertura è rinvenuta mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2016 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al medesimo Dicastero.

*Si osserva al proposito che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge sostiene che il medesimo "non implica aggravii di bilancio né di tesoreria", laddove l'articolo 4, comma 1, lettera b) del disegno di legge prevede che all'onere di 60 milioni di euro annui, per le annualità 2018 e 2019 siano coperte mediante ricorso ai fondi speciali di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

In base al **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e, in caso di scostamenti derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio del dollaro USA, provvede alla copertura finanziaria dell'eventuale maggior onere versando all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul citato conto corrente di tesoreria 20013, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del Ministero.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

L'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge evidenzia come l'Accordo costituisca un preciso impegno internazionale da parte dell'Italia, correlando pertanto la necessità dell'autorizzazione alla ratifica con legge alle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

Infine, la già citata Analisi dell'impatto della regolamentazione prevede il monitoraggio degli effetti dell'Accordo, a scadenza biennale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si incentrerà principalmente sul contributo della Banca allo sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale, all'integrazione regionale e alla crescita economica dell'area di interesse; nonché sull'incremento di opportunità per le imprese italiane.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.